

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4132 del 27/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "DAVERS SRL" per l'attività di trattamento e rivestimento dei metalli
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4307 del 27/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.3686/2026

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "DAVERS SRL" per l'attività di trattamento e rivestimento dei metalli.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-504 del 04/02/2019 adottata da ARPAE per la Ditta "DAVERS SRL" per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia modificata con DET-AMB-2020-5847 del 01/12/2020;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019 adottata da ARPAE per la Ditta "DAVER SRL" per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia;

VISTA l'istanza di AUA inoltrata dal SUAP del Comune di Reggio Emilia ad ARPAE in data 19/01/2026 e acquisita al protocollo con PG/9143 del 19/01/2026 – pratica Sinadoc n.3686/2026 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**DAVERS SRL**" (P.IVA/CF 02790920355) con sede legale nel Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/06 e

s.m.i.;

- Proseguimento senza modifiche della Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4, commi 1 e 2 del DPR n.59/2013, la documentazione a completamento richiesta da ARPAE, con nota PG/16186 del 28/01/2026, veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita agli atti di ARPAE con PG/31930 del 19/02/2026 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE con nota PG/33446 del 20/02/2026 chiedeva i pareri di competenza.

PRESO ATTO che:

- la Ditta "DAVERS SRL" dichiara che la responsabilità gestionale relativa agli impianti oggetto dell'autorizzazione DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019 adottata da ARPAE per la Ditta "DAVER SRL" è in capo alla Ditta "DAVERS SRL" per effetto dell'avvenuta incorporazione della Ditta "DAVER SRL" e di averne acquistato i macchinari (granigliatrici), le aspirazioni con le relative emissioni E34-E35 ed E36 senza apportarvi alcuna variazione;
- la Ditta "DAVER SRL" dichiara che la responsabilità gestionale relativa agli impianti oggetto dell'autorizzazione DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019 adottata da ARPAE è in capo alla Ditta "DAVERS

SRL” per effetto dell’avvenuta incorporazione aziendale e dei macchinari (granigliatrici) ivi presenti con le relative emissioni E34-E35 ed E36 attraverso regolare vendita;

- la domanda viene pertanto presentata per la modifica sostanziale della DET-AMB-2019-504 del 04/02/2019 adottata da ARPAE per l’unità produttiva della Ditta “DAVERS SRL” ubicata in Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A modificata con DET-AMB-2020-5847 del 01/12/2020; a seguito dell’accorpamento delle funzioni operative della stessa con lo stabilimento della Ditta della Ditta “DAVER SRL”, autorizzata con DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019, che insiste nella medesima area cortiliva in Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A.

- al fine di mantenere invariata la numerazione delle emissioni accorpate E34, E35 ed E36 della Ditta “DAVER Srl”, viene rinumerata l’attuale emissione E34 della Ditta “DAVERS Srl”, in emissione E37.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all’adozione dell’AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio Emilia (PG/64911 del 09/04/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Reggio Emilia per la matrice emissioni in atmosfera (PG/56249 del 26/03/2026);

PRESO ATTO che relativamente alla matrice scarichi idrici:

- il ciclo produttivo aziendale non genera acque reflue industriali poiché le operazioni di trattamento e lavaggio avvengono a ciclo chiuso e le acque che si generano vengono gestite come rifiuto;

- la Ditta scarica nella pubblica fognatura acque reflue da servizi igienici e spogliatoi che sono classificate come acque reflue domestiche e non sono oggetto di autorizzazione, in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell’art.124, comma 4, del D.Lgs.152/2006;

- la Ditta ha trasmesso in data 02/03/2021 il Piano di Gestione delle aree cortilive scoperte, ai sensi della DGR 1860/2026, acquisito al protocollo Arpae n. 34086, ai fini dell’esclusione delle acque meteoriche del piazzale dal campo di applicazione della D.G.R 286/2005;

CONSIDERATO che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all’adozione dell’AUA a favore dell’Impresa “**DAVERS SRL**” per i titoli ambientali inerenti l’esercizio dell’attività di **trattamento e rivestimento dei metalli** ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell’AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell’Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **"DAVERS SRL"** (P.IVA/CF 02790920355) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia - Via C. Pervilli n,14/A - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art.3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."*
- *Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"*

3. DI STABILIRE che:

- i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2019-504 del 04/02/2019 adottato da ARPAE per la Ditta "DAVERS Srl" e rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Reggio Emilia in data 19/02/2019 di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**, modificata con DET-AMB-2020-5847 del 01/12/2020;
- il presente atto revoca l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019 adottata da ARPAE per la Ditta "DAVER SRL" per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via C. Pervilli n,14/A – Provincia di Reggio Emilia;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

6. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

9. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Reggio Emilia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggio Emilia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Pratica Sinadoc n.3686/2026

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**DAVERS Srl**” è autorizzata ad effettuare nello stabilimento ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via C. Pervilli n.14/A** - Provincia di Reggio Emilia per l'attività di **trattamento e rivestimento dei metalli**, le seguenti modifiche non sostanziali:

- accorpate le emissioni della Ditta “DAVER SRL”, autorizzate con DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019, nell'autorizzazione della Ditta “DAVERS SRL” a seguito dell'avvenuta incorporazione aziendale e acquisizione, attraverso regolare vendita dei macchinari e delle aspirazioni con le relative emissioni E34-E35 ed E36 relative alle operazioni di granigliatura. Le emissioni non subiranno alcuna variazione quali/quantitativa;
- mantenere invariata la numerazione delle suddette emissioni accorpate, mentre viene rinumerata l'attuale emissione E34 della Ditta “DAVERS SRL” in emissione E37.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE LAVAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E2-E3	LAVAGGIO	6000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	5 5	
E4	BRUCIATORE FOSFOSGRASSAGGIO	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E5	RISCIAQUO FINALE	6000	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E6	GENERATORE ARIA CALDA FORNO DI ASCIUGATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E7.1	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1500	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.2	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	
E7.3	ENTRATA-USCITA FORNO DI ASCIUGATURA	1750	Oltre il colmo del tetto	10	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E8-E9	VERNICIATURA A POLVERE	28000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	5	
E10	FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	300	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	50	
E11-E12	GENERATORE ARIA CALDA FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E13	FORNO DI SVERNICIATURA TELAI	2000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (Come C-tot)	50 500 1700 50	
E20	BRUCIATORE ASCIUGATURA E PORNO POLIMERIZZAZIONE	4000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E21	CABINA DI VERNICIATURA	16000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare	5	
E22	FORNO POLIMERIZZAZIONE DI	2000	Oltre il colmo del tetto	10	COT (Come C-tot)	50	
E23	BRUCIATORE A GAS METANO DA 174 KW PRE SGRASSAGGIO	400	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E24	VASCA DI PRE SGRASSAGGIO	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	5 5	
E25	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW SGRASSAGGIO	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E26	VASCA DI SGRASSAGGIO	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Sostanze Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4)	5 5	
E27	BRUCIATORE A GAS METANO DA 349 KW FOSFATAZIONE	550	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E28	VASCA DI FOSFATAZIONE	4500	Oltre il colmo del tetto	10	Fosfati (PO4)	5	
E29	VASCA DI CATAFORESI	9000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	3 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E30	FORNO DI COTTURA	15000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	3 50	
E31-E32	BRUCIATORI DI COTTURA A GAS METANO DA 465 KW CAD.	700 Cad.	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	5 350 35	(*)
E33	INGRESSO FORNO DI COTTURA	6000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale Particellare COT (Come C-tot)	3 50	
E34	GRANIGLIATURA	7000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare	10	
E35	GRANIGLIATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare	10	
E36	GRANIGLIATURA	10000	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare	10	
E37	CAMERA PER PROVE DI CORROSIONE E/O LABORATORIO CONTROLLO QUALITA'	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06, di cui alla lettera jj della Parte I all'All.IV alla Parte V del D.lgs.152/06.					Ex emissione E34 rinumerata

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale. Per tali parametri la Ditta è esonerata dall'effettuare gli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Poichè la Ditta utilizza nel ciclo produttivo, da cui originano le emissioni, sostanze classificate la stessa è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006, **ovvero presentare ogni cinque anni**, a decorrere dalla data del rilascio della presente autorizzazione, una relazione con la quale il Gestore analizza la disponibilità di alternative, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

3) L'attività di verniciatura a polvere deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti si liberano.

4) L'attività di sverniciatura telai (E13) può essere ammessa solo se svolta in appositi forni.

5) I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

- Velocità ingresso fumi	10 m/sec
- Temperatura esercizio	1223 K
- Tempo di permanenza	2 s
- Ossigeno libero nei fumi	6 %

6) L'attività di cataforesi deve essere svolte in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti si liberano.

7) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con le seguenti velocità dell'aria in cabina nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4/0,6 m/s.

- applicazione automatica 0,3/0,4 m/s

8) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti per cataforesi é fissato in quantità minore o uguale a **200 Kg**.

9) Nell'attività di cataforesi devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

10) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti utilizzati validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo

11) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza:

- almeno semestrale per le emissioni n.2 - 3 - 10 - 13 - 22 - 24 - 26 - 28;
- almeno annuale per le emissioni n.8 - 9 - 21 - 29 - 30 - 33 - 34 - 35 - 36;
- almeno annuale, limitatamente al parametro ossidi di azoto, per le emissioni n.1 - 4 - 6 - 11 - 12 - 20 - 23 - 25 - 27 - 31 - 32.

12) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

13) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

14) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in

autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione

15) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

16) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

17) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

18) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale

dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

19) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

20) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/9143 del 19/01/2026 e successive integrazioni.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Pratica Sinadoc n.3686/2026

ALLEGATO E

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede l'accorpamento delle emissioni della Ditta "DAVER SRL" già autorizzate con DET-AMB-2019-36 del 07/01/2019, nell'autorizzazione della Ditta "DAVERS SRL" a seguito dell'avvenuta incorporazione aziendale e acquisizione, attraverso regolare vendita dei macchinari e delle aspirazioni con le relative emissioni E34-E35 ed E36. Tale accorpamento, successivo ad una precedente scissione, non determinerà alcuna variazione acustiche rispetto alla situazione attuale autorizzata. Pertanto, fermo restando quanto riportato nelle precedenti comunicazione di impatto acustico da cui risultava la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.